

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Regolamento del Mercato degli Agricoltori dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio Riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Art. 1 Oggetto del disciplinare

- 1- Oggetto del presente è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato degli Agricoltori dell'Unione dei Comuni della Valle del Sosio in applicazione del D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
- 2- Lo svolgimento del mercato è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie, ai sensi del D.M. 20/11/2007 del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardante l'attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Art. 2 Finalità del mercato contadino

- 1- Con l'istituzione del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, l'Unione dei Comuni si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale;
 - creare prospettive di maggior reddito per i produttori agricoli locali;
 - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione;
 - garantire la provenienza dei prodotti;
 - favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all'ambiente dal trasporto delle merci

Art. 3 Svolgimento del mercato contadino

Il progetto, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.20 del 24/06/2009, prevede la realizzazione di un Mercato contadino ordinariamente in **forma stabile** e, in concomitanza con manifestazioni fieristiche, religiose, culturali o promozionale che durante l'anno si svolgono nei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni, in **forma itinerante**.

In particolare il mercato contadino durante il periodo "Aprile-Ottobre" si svolgerà in una delle due aree sottoriportate, **con aperture settimanali prevalentemente di sabato o domenica in orari prestabiliti**.

Le aree individuate per l'apertura settimanale sono:

- 1) Area nel Comune di Bisacchino in Via Serra presso il capannone dell'istituto Superiore di Agricoltura "I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti"
- 2) Area nel Comune di Chiusa Sclafani in C.da Rizza presso il capannone industriale dell'Area PIP.

A tal proposito saranno predisposti appositi protocolli d'intesa tra questi Enti e l'Unione dei Comuni.

Il Comitato – dietro indicazione dei Sindaci dei Comuni interessati - stabilirà il calendario di apertura del Mercato nelle due sedi.

L'area messa a disposizione del Comune di Bisacchino in collaborazione dell'istituto Agrario ha un'estensione di circa 700 mq., facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi e ben collegata con le due strade statali 188/c e 189/c che collegano Bisacchino rispettivamente a Palermo e Sciacca. In prossimità della

stessa sono state identificate ampie aree di parcheggio in particolare all'interno dell'ex campo di calcio di C.da crocilla.

Dall'area individuata per lo svolgimento del mercato contadino è possibile raggiungere le numerose attrazioni turistico - culturali presenti nel centro storico, che testimoniano le sue origini riferibili alla dominazione araba, ma anche barocca e saracena.

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili.

All'interno della struttura della scuola sono presenti i servizi igienici che saranno messi a disposizione per l'occasione

L'area messa a disposizione del Comune di Chiusa Sclafani ha un'estensione di circa 1.000 mq., anche essa facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi e ben collegata con le due strade statali 188/c e 189/c che collegano Bisacchino rispettivamente a Palermo e Sciacca. In prossimità della stessa sono state identificate ampie aree di parcheggio

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili. All'interno della struttura sono presenti i servizi igienici che saranno messi a disposizione per l'occasione

Il mercato contadino "itinerante" sarà localizzato in ben specifiche aree all'interno dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione così come segue:

Bisacchino

L'area che l'Amministrazione del Comune di Bisacchino, facente parte dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ha individuato per la realizzazione del "Mercato Contadino" è, Via Decano Di Vincenti.

Si tratta di un'area di un'estensione di circa 2.000 mq., facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi e ben collegata con le due strade statali 188/c e 189/c che collegano Bisacchino rispettivamente a Palermo e Sciacca. In prossimità della stessa sono state identificate ampie aree di parcheggio.

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili.

La stessa sarà corredata di bagni chimici sia per gli acquirenti che per gli operatori.

Chiusa Sclafani

L'area che l'Amministrazione del Comune di Chiusa Sclafani, facente parte dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ha individuato per la realizzazione del "Mercato Contadino" è, Piazza Castello, che ben si addice allo svolgimento del mercato, in quanto si trova in pieno centro storico.

Nonostante l'area individuata per lo svolgimento del Mercato Contadino è situata in pieno centro storico, la stessa è facilmente raggiungibile grazie alle molteplici vie d'accesso ed inoltre, nelle vicinanze sono state individuate delle aree di parcheggio.

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili.

La stessa sarà corredata di bagni chimici sia per gli acquirenti che per gli operatori.

Giuliana

L'area che l'Amministrazione del Comune di Giuliana, facente parte dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ha individuato per la realizzazione del "Mercato Contadino" comprende le Piazze Leonardo Sciascia, Giammaglio e Piazza Chiesa Madre.

In prossimità dell'area destinata allo svolgimento del mercato contadino, sono state individuate ampie aree di parcheggio.

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili.

La stessa sarà corredata di bagni chimici sia per gli acquirenti che per gli operatori.

Palazzo Adriano

L'area che l'Amministrazione del Comune di Palazzo Adriano, facente parte dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ha individuato per la realizzazione del "Mercato Contadino", comprende gli spazi dell'ex stazione FF.SS.

Si tratta di un'area facilmente raggiungibile di un'estensione di circa 3.000 mq., a pochi metri dalla piazza principale.

In prossimità dell'area destinata allo svolgimento del mercato contadino, sono state individuate delle aree di parcheggio.

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili.

La stessa sarà corredata di bagni chimici sia per gli acquirenti che per gli operatori.

Prizzi

L'area che l'Amministrazione del Comune di Prizzi, facente parte dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ha individuato per la realizzazione del "Mercato Contadino" è, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, situata all'interno del centro abitato, la stessa è settimanalmente utilizzata per lo svolgimento del mercato cittadino.

L'area individuata è facilmente raggiungibile grazie alle molteplici vie d'accesso ed è dotata di un'ampia disponibilità, nella zona limitrofa, di aree di parcheggio.

L'area sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati e facilmente accessibili.

La stessa sarà corredata di bagni chimici sia per gli acquirenti che per gli operatori.

L'organizzazione esecutiva del mercato è demandato al Sindaco del Comune dove si svolgerà il mercato sia fisso che itinerante. Il Sindaco individuerà il personale necessario per l'espletamento dei compiti e ne darà comunicazione preventiva al Comitato del Mercato e all'Unione dei Comuni.

Anche al fine di darne ampia pubblicità, ogni singola Amministrazione Comunale che intende ospitare e realizzare il mercato del contadino itinerante deve farne richiesta all'Unione dei Comuni e al Comitato del Mercato almeno 15 giorni prima della manifestazione, specificando l'evento, il sito di svolgimento - se eventualmente diverso da quello proposto in progetto-, il numero dei giorni di apertura, gli orari di apertura e il Funzionario Responsabile dell'organizzazione del mercato.

L'Unione dei Comuni, dietro parere positivo del Comitato di Mercato, rilascerà apposita autorizzazione.

L'unione dei Comuni provvederà al trasporto, montaggio e smontaggio delle attrezzature.

Il Comune provvederà a richiedere le dovute autorizzazioni, alla custodia notturna delle attrezzature, alla fornitura dei punti luce e alla gestione e pagamento della pulizia dei luoghi.

In caso di istanze di diversi Comuni per lo stesso periodo sarà data priorità al Comune dove non si è mai svolto il Mercato degli Agricoltori, all'importanza dell'evento che ospiterà il mercato, al numero di visitatori che si prevedono, alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 4 Ammissione al mercato

Sono ammessi al Mercato degli Agricoltori i produttori singoli o in associazione temporanea (iscritti o meno al Registro delle Imprese), le associazioni dei produttori, i consorzi di produttori, le strutture associative ed organizzative di categoria, gli operatori dell'artigianato e dell'agroalimentare e le associazioni enogastronomiche.

Per essere ammessi a partecipare al Mercato degli Agricoltori e svolgere l'attività di vendita le imprese, le associazioni, i consorzi, gli operatori dell'artigianato e dell'agroalimentare devono essere "accreditati" dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. Ai fini dell'accreditamento i titolari dovranno presentare apposita domanda alle SOAT competenti per territorio, secondo il modello predisposto e allegare i documenti richiesti.

I partecipanti accreditati al Mercato degli Agricoltori dovranno essere riconoscibili dal tesserino identificativo rilasciato dall'Assessorato Agricoltura.

Art. 5 Assegnazione degli spazi di vendita.

Il Comitato di mercato assegna ad ogni azienda ammessa alla partecipazione del mercato un gazebo individuato con un numero progressivo.

I partecipanti al mercato contadino dovranno attenersi ai requisiti riportati nel Regolamento della "Manifestazione di interesse per la realizzazione dei mercati degli agricoltori" pubblicata nella GURS n. 16 parte I del 11 aprile 2008.

I criteri e le modalità da applicare per l'individuazione delle aziende e l'assegnazione alle stesse degli spazi di vendita, saranno curati dal Comitato di Mercato secondo le seguenti direttive:

- 1) residenza in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni;
- 2) tipologia di impresa : priorità per le imprese gestite da donne e da giovani;
- 3) garanzia di copertura della vendita per periodo temporale;
- 4) rappresentanti di consorzi, associazioni di produttori, associazioni temporanee di imprenditori, GAL;
- 5) grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori agli stand disponibili per ogni settore, il Comitato provvederà ad una turnazione delle aziende.

Qualora, viceversa, il numero delle aziende accreditate ricadenti nel territorio dell'Unione dei Comuni sia inferiore al numero degli Stand disponibili, anche in relazione ai diversi periodi dell'anno, il Comitato attingerà all' Albo delle Imprese Accreditate a livello regionale invitando- a rotazione – Consorzi o Associazioni o , in mancanza , anche singole aziende di altri territori a partecipare al Mercato.

Art. 6 Assenze

Gli assegnatari dei punti vendita non presenti all'orario stabilito non potranno svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

Gli operatori del mercato non possono lasciare il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato.

L'assenza ingiustificata della ditta assegnataria per tre volte consecutive fa decadere il diritto al punto vendita. Il responsabile comunale del mercato provvederà a verificare le presenze e le assenze.

Art. 7 Sistemazione attrezzature di vendita

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente individuato.

Gli operatori del mercato sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.

Art. 8 Modalità di utilizzo del punto vendita.

L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di esibire il cartellino di accreditamento rilasciato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.

Nell'utilizzo del punto vendita gli imprenditori agricoli sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà.

L'occupante del punto vendita assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio punto vendita. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico punto vendita al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise tra le parti purchè approvato dal comitato di mercato.

Purchè il rumore non arrechi disturbo a nessuno è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti in vendita.

Nell'area del mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici;.

L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato.

Art. 10 Prodotti agricoli in vendita

I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dall'ambito territoriale della Regione Sicilia;
- b) provenire direttamente dall'azienda dell'imprenditore agricolo ammesso a partecipare al mercato degli agricoltori o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero – per le produzioni manipolate o trasformate – i prodotti base devono provenire da aziende del territorio siciliano;
- c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC, DOCG per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto.

Indicativamente potranno partecipare le seguenti tipologie di prodotti:

Descrizione del prodotto posto in vendita	Numero indicativo di stand/settore
Settore orticoltura e frutticoltura fresca	8-10
Settore orticoltura e frutticoltura trasformata	2-4
Settore produzioni zootecniche e prodotti tipici caseari	4-8
Settore produzioni biologiche	2-4
Settore artigianato locale	2-4
Settore ristorazione locale	2-4

Ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria, non potranno essere posti in vendita animali vivi.

Art. 11 Altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli stessi o da altri soggetti sinergici.
- attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Tali attività devono essere per tempo concordate con il Comitato di Mercato;

Art. 12 Modalità di vendita

L'imprenditore agricolo assegnatario del punto vendita ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante gli estremi identificativi della sua azienda agricola e di altri eventuali aziende agricole di cui vanda i prodotti ai sensi delle vigenti normative.

Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi di vendita o anche distributori automatici. Sotto l'aspetto igienico-sanitario, tutte le attività di cui al presente regolamento devono essere svolte in conformità a quanto previsto dai Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE e del Consiglio del 29/4/2004 ed ogni altra norma igienico-sanitaria vigente.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo che non lascino dubbi sul prezzo dei singoli prodotti; nello specifico, i prezzi devono essere indicati per unità di

misura con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.LGS. 6/9/2005 n.206 recante “Norme a tutela del consumatore”.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della L. 5/8/1981 n. 441 e s.m..

Art. 13 Addetti alla vendita

1- L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 comma 1094 della legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, individuati negli appositi tesserini di accreditamento.

Art. 14 Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento e di quanto segue:

- osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;
- provvedere all'allestimento dello spazio concesso con proprie attrezzature e conservare integre le attrezzature fornite dall'Unione dei Comuni;
- lasciare pulito lo spazio occupato;
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Art. 16 Controlli e sanzioni

Il rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di igiene e sanità, di sicurezza sul lavoro e di ogni altra normativa in materia, è demandato al Sindaco del Comune dove ricade l'area di svolgimento del mercato sia stabile che itinerante. Il Sindaco potrà individuare gli Uffici e il Personale appositamente incaricato che svolgerà il servizio nei giorni e negli orari di attivazione del Mercato.

Approvato dal Comitato di Mercato

Il Presidente del Comitato

Data _____

Il Dirigente della SOAT di Prizzi

Il Rappresentante del Partenariato
(Col diretti)